



Testo estratto dagli archivi del sistema [ItalggiureWeb](http://www.italgiureWeb.it) del [CED della Corte di Cassazione](http://www.CEDdellaCorteCassazione.it)

REGIO DECRETO 22 NOVEMBRE 1914, n. 1486 (GU n. 030 del 04/02/1915)

CHE APPROVA UN NUOVO REGOLAMENTO PER LA PESCA FLUVIALE E LACUALE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 30 DEL 4 FEBBRAIO 1915)

URN: *urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486*

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

VISTO L'ART. 2 DELLA LEGGE SULLA PESCA, 4 MARZO 1877 N. 3706;

VISTI I PARERI DEI CONSIGLI PROVINCIALI, DELLE CAMERE DI COMMERCIO E DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI PESCA;

VISTI I PARERI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA PESCA, DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL CONSIGLIO DI STATO;

SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINISTRO, SEGRETARIO DI STATO PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART. 1.

È APPROVATO L'ANNESSO REGOLAMENTO, FIRMATO D'ORDINE NOSTRO DAL MINISTRO PROPONENTE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLA PESCA 4 MARZO 1877, N. 3706, NELLA PARTE RIGUARDANTE LA PESCA FLUVIALE E LACUALE.

ART. 2.

IL PRESENTE REGOLAMENTO AVRÀ ESECUZIONE UN MESE DOPO LA PUBBLICAZIONE DI ESSO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO.

ART. 3.

LE DISPOSIZIONI FINORA VIGENTI SULL'USO DELLE RETI E DEGLI ALTRI ATTREZZI DA PESCA PER LE ACQUE DOLCI (ECCETTUATA LA CANNA O LENZA PREVISTA NELL'ART. 10 DELL'ANNESSO REGOLAMENTO) CESSERANNO DI AVERE VIGORE DI MANO IN MANO CHE VERRANNO PUBBLICATE, NEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA, LE DICHIARAZIONI MINISTERIALI SULLE RETI E SUGLI ALTRI ATTREZZI DA PESCA PERMESSI E DOPO TRASCORSO IL TERMINE DA TALE PUBBLICAZIONE CHE SARÀ FISSATO NELLE DICHIARAZIONI STESSE.

LE NORME FINORA VIGENTI SULLA PESCA E SUL COMMERCIO DEL PESCE DEI VIVAI O STABILIMENTI PISCICOLI PRIVATI RESTERANNO IN VIGORE FINO ALLO SPIRARE DI UN SEMESTRE DALLA PUBBLICAZIONE

DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SEMESTRE CHE VIENE ASSEGNATO PER LA COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO MINISTERIALE DEGLI STABILIMENTI PRIVATI E DELLE PRIVATE PERSONE INDICATI NELL'ART. 14 DELL'ANNESSO REGOLAMENTO.

ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 22 NOVEMBRE 1914

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA - CAVASOLA - CIUFFELLI.

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 1 FEBBRAIO 1915.

REG. 111. ATTI DEL GOVERNO A F. 126. A. RUGGERI.

LUOGO DEL SIGILLO. V. IL GUARDASIGILLI: ORLANDO.

Annesso A

REGOLAMENTO PER LA PESCA FLUVIALE E LACUALE

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. LA PESCA FLUVIALE E LACUALE È DISCIPLINATA:

A) DALLA LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706;

B) DAL PRESENTE REGOLAMENTO;

C) DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER LA PESCA NELLE ACQUE DOLCI BAGNANTI IL TERRITORIO ITALIANO E INSIEME QUELLO DI ALTRI STATI, E DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI CORRELATIVI;

D) DA DECRETI SPECIALI.

ART. 2.

LE DISPOSIZIONI SULLA PESCA FLUVIALE E LACUALE, NELLE ACQUE DEI TORRENTI, DEI FIUMI, DEI CANALI E DEI FOSSI CHE SBOCCANO IN MARE CON FOCE LIBERA, CESSANO DI AVERE VIGORE DAL PUNTO OVE COMINCIA LA MISCELA DELLE ACQUE DOLCI CON LE SALSE.

QUESTO LIMITE FRA LA PESCA NELLE ACQUE DOLCI E LA PESCA MARITTIMA SARÀ DETERMINATO NELLE ACQUE ANZIDETTE DAL PREFETTO, DI ACCORDO COL CAPITANO DI PORTO, E SENTITE LE COMPETENTI COMMISSIONI COMPARTIMENTALI E PROVINCIALI DI PESCA. IL DETTO LIMITE SARÀ INDICATO IN APPOSITI SEGNALI, CON LEGGENDE VISIBILI, DA COLLOCARE D'ORDINE DEL PREFETTO MEDESIMO.

NEI CORSI D'ACQUA CHE, IN PROSSIMITÀ NELLE FOCI, SONO MUNITI DI SOSTEGNI PORTE, CHIUSE O CHIAVICHE, I SEGNALI, INTESI A DELIMITARE LE DUE SPECIE DI PESCA, SARANNO COLLOCATI SUGLI ANZIDETTI MANUFATTI.

IN NESSUN CASO LE DISCIPLINE SULLA PESCA FLUVIALE E LACUALE SONO APPLICABILI AI BACINI E CANALI DI ACQUA SALSA O SALMASTRA CHE SIANO IN LIBERA COMUNICAZIONE COL MARE, ANCHE SOLTANTO PER UNA PARTE DELL'ANNO.

ART. 3.

LE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA PESCOSITÀ CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, E LE SANZIONI PENALI E PROCEDURALI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 18, 19, 20, 22 E 23 DELLA LEGGE MEDESIMA, SI APPLICANO ANCHE ALLE ACQUE DI PROPRIETÀ PRIVATA, CHE SIANO COLLEGATE NATURALMENTE OD ARTIFICIALMENTE CON ACQUE PUBBLICHE.

IN ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 3 E 18 DELLA DETTA LEGGE SI APPLICANO ALLE MEDESIME ACQUE GLI ARTICOLI 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 LETTERA C), 16, 17, 18, 19, 20, 22, E LE CORRISPONDENTI SANZIONI PENALI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ALLE ACQUE DIFFUSE SULLE CAMPAGNE PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO SI APPLICANO SOLTANTO L'ART. 5 DELLA DETTA LEGGE E GLI ARTICOLI 11, 13, 16, 17, 18, 19, E LE CORRISPONDENTI SANZIONI PENALI, DEL PRESENTE REGOLAMENTO, E INOLTRE QUELLE DISPOSIZIONI DI CARATTERE LOCALE CHE, IN CONFORMITÀ DEL SUCCESSIVO ART. 20, CONSENTISSERO ECCEZIONI AGLI ARTICOLI 13 E 16, O VI APPORTASSERO AGGIUNTE.

ART. 4.

I COMUNI, LE PROVINCIE, ALTRI ENTI COLLETTIVI E I PRIVATI, I QUALI INTENDANO ESERCITARE DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA POSSEDUTI NEI LAGHI, FIUMI, TORRENTI, CANALI ED IN GENERE IN OGNI ACQUA PUBBLICA, DEVONO UNIFORMARSI ALLE NORME ALL'UOPO STABILITE.

LA PUBBLICA DICHIARAZIONE, CHE, À SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE, DEBBO FARE LE PROVINCIE, I COMUNI ED I CONSORZI DI SCOLO NATURALE O ARTIFICIALE, O DI IRRIGAZIONE, PER RISERVARSI IL DIRITTO DI PESCA NELLE ACQUE DI LORO PROPRIETÀ, E COMUNICATA IN COPIA AL PREFETTO DELLA PROVINCIA, IL QUALE NE DÀ NOTIZIA ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PESCA, CURA CHE VENGA INSERITA NEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI DELLA PROVINCIA, AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEI COMUNI, NEL TERRITORIO DEI QUALI TROVANSI LE ACQUE, E RIASSUNTA, MEDIANTE LEGGENDE CHIARAMENTE VISIBILI, SOPRA SEGNALI COLLOCATI, A SPESE DEGLI ENTI MEDESIMI, IN LUOGHI OPPORTUNI LUNGO LE RIVE O LE SPIAGGE.

GLI STESSI SEGNALI, CON LE DETTE LEGGENDE, DEBBO ESSERE POSTI E MANTENUTI A SPESE DI COLORO CHE INTENDONO ESERCITARE DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA POSSEDUTI NELLE ACQUE PUBBLICHE E REGOLARMENTE RICONOSCIUTI E IL PREFETTO PROVVEDE PERCHÉ L'ELENCO DI QUESTI ULTIMI E LE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SIANO PUBBLICATI NEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI DELLA PROVINCIA, E AFFISSI IN PERMANENZA ALL'ALBO DEI COMUNI NEI CUI TERRITORIO TROVANSI LE ZONE ACQUEE SOGGETTE A QUEI DIRITTI.

ART. 5.

GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI, QUALORA INTENDANO VERSARE I LORO RIFIUTI NELLE ACQUE PUBBLICHE, DOVRANNO OTTENERNE SPECIALE PERMESSO DAL PREFETTO, IL QUALE, PRIMA DI CONCEDERLO, CONSTATERÀ SE LE MATERIE DA FAR DEFLUIRE SIANO PER LA QUALITÀ, O LA QUANTITÀ, O IL MODO DI IMMISSIONE, NOCIVE ALLA PESCOŠITÀ, SENTENDO ALL'UOPO IL PARERE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PESCA, E, OVE, OCCORRA, ANCHE DI ALTRI CONSESSI O PERSONE SPECIALMENTE COMPETENTI NEI SINGOLI CASI E, SE RISULTASSERO INDISPENSABILI, PRESCRIVERÀ I PROVVEDIMENTI ATTI AD IMPEDIRE GLI EVENTUALI DANNI ALLA INDUSTRIA DELLA PESCA, CONCILIANDO GL'INTERESSI DI QUESTA CON QUELLI DELLE ALTRE INDUSTRIE.

QUESTE DISPOSIZIONI SI APPLICANO AGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI CHE SORGANO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO; E LA DETTA CONSTATAZIONE ED IL CONSEGUENTE PROVVEDIMENTO DEBBONO AVER LUOGO TANTO NEL TEMPO DELL'IMPIANTO DI QUESTI NUOVI STABILIMENTI INDUSTRIALI, QUANTO NEL TEMPO DI QUALSIASI MODIFICAZIONE CHE IN ESSI VENGA ARRECATATA IN RELAZIONE AL VERSAMENTO DI MATERIE NELLE ACQUE PUBBLICHE, E PARIMENTE QUANDO RISULTI CHE LE CAUTELE GIÀ ADOTTATE NON SIANO RIUSCITE SUFFICIENTI.

RISPETTO AGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI, GIÀ ESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, QUALORA SIANO PRESENTATI RECLAMI, È DATA FACOLTÀ AL PREFETTO DI EMANARE, CON LA PROCEDURA SU INDICATA, I MEDESIMI PROVVEDIMENTI, CONCILIANDO GLI INTERESSI DELLA PESCA CON QUELLI DELLE ALTRE INDUSTRIE.

RISPETTO AI BACINI E CORSI DI ACQUA DOVE GLI INTERESSI DELLA PESCA ABBIANO IMPORTANZA PREVALENTE, IL PREFETTO, UDITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PESCA E DELLA CAMERA DI COMMERCIO, POTRÀ VIETARE O CIRCOSCRIVERE A CERTI LUOGHI LA MACERAZIONE DELLA CANAPA, OVVERO SOTTOPORLA AD OPPORTUNE CAUTELE, PERCHÉ ESSA ABBIA LUOGO COL MINOR DANNO POSSIBILE DELLA PESCA.

IN OGNUNO DEI DETTI CASI, ENTRO UN MESE DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO, SIA POSITIVO, SIA NEGATIVO, NEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI DELLA PROVINCIA, È AMMESSO RICORSO AL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

RESTA SEMPRE SALVA PERALTRO L'OSSERVANZA DELLE VIGENTI NORME DI POLIZIA FLUVIALE PER QUANTO CONCERNE LA COMPETENZA SULL'AUTORIZZAZIONE DI OPERE INTERESSANTI I CORSI D'ACQUA PUBBLICA.

ART. 6.

IN CASO DI CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA, A SCOPO INDUSTRIALE OD AGRARIO, IL PREFETTO DOVRÀ ESAMINARE SE OCCORRA PRESCRIVERE AI CONCESSIONARI SCALE DI MONTA, PIANI

INCLINATI, GRATICCI ALL'IMBOCCO DI CANALI DI PRESA, ED ALTRE MISURE A TUTELA DEGL'INTERESSI DELLA PESCA. A TAL UOPO SENTIRÀ LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PESCA, E L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE, DOPO DI CHE, SE SI TRATTI DI CONCESSIONE D'ACQUA DI SUA COMPETENZA, EMANERÀ GLI ORDINI CORRISPONDENTI, PER LE EVENTUALI MODIFICAZIONI OD AGGIUNTE AI PROGETTI DELLE OPERE, E PER LE CLAUSOLE DA INSERIRE NEL _DISCIPLINARE_ DI CONCESSIONE, DANDONE SUBITO PARTECIPAZIONE AL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

OVE INVECE SI TRATTI DI CONCESSIONE DA FARE CON DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE O CON DECRETO REALE, IL PREFETTO NELL'INVIARE GLI ATTI AL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, A TENORE DEL REGOLAMENTO SULLE DERIVAZIONI D'ACQUA PUBBLICA, DOVRÀ PROPORRE LE NORME NECESSARIE A TUTELA DEGL'INTERESSI DELLA PESCA; TALI NORME SARANNO APPROVATE CON L'ATTO DI CONCESSIONE.

PER LE CONCESSIONI CHE GIÀ ESISTONO, IN CASO DI RECLAMI ED ALLO SCOPO DI CONCILIARE GL'INTERESSI DELLA PESCA CON QUELLI DELLE ALTRE INDUSTRIE, IL PREFETTO POTRÀ - SEGUENDO L'ANZIDETTA ISTRUTTORIA - EMANARE O PROPORRE LE SU MENZIONATE PRESCRIZIONI, OVVERO ORDINARE O PROPORRE LA MODIFICAZIONE DELLE SCALE O DEGLI ALTRI MANUFATTI, PER LA TUTELA DELLA PESCOSITÀ.

CONTRO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI, NELLA SUA COMPETENZA, DAL PREFETTO, È AMMESSO RICORSO AL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, NEL TERMINE INDICATO ALL'ARTICOLO 5.

ART. 7.

È VIETATO DI COLLOCARE ATTRAVERSO I FIUMI, TORRENTI, CANALI ED ALTRI CORSI O BACINI DI ACQUE DOLCI, APPARECCHI FISSI O MOBILI DI PESCA CHE POSSANO IMPEDIRE DEL TUTTO IL PASSAGGIO DEL PESCE.

È VIETATO DI ESERCITARE LA PESCA, PROSCIUGANDO I CORSI ED I BACINI D'ACQUA, O DIVERGENDOLI, OVVERO INGOMBRANDOLI OD OCCUPANDOLI CON OPERE STABILI (MURI, _MURERE_), AMMASSI DI PIETRE, DIGHE, TERRAPIENI, ARGINELLI, _CHIUSE_ E IMPIANTI SIMILI), OPPURE SMOVENDO IL FONDO DELLE ACQUE TRANNE CHE CIÒ RISULTI INDISPENSABILE PER UN GENERE DI PESCA PERMESSO IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 9; SALVA SEMPRE LA OSSERVANZA DELLE VIGENTI NORME DI POLIZIA SULLE ACQUE, PER CIÒ CHE CONCERNE I DIVIETI DI COSTRUIRE PESCAIE ED ALTRI SIMILI MANUFATTI.

SE PER ALTRI SCOPI (E TRA ESSI ANCHE QUELLO DELLA PISCICOLTURA) SI DEBBA PROCEDERE AL PROSCIUGAMENTO DI BACINI E DI CORSI D'ACQUA, COMPRESI I CANALI E I _NAVIGLI_, TANTO I PUBBLICI, QUANTO I PRIVATI CHE SI COLLEGHINO CON LE ACQUE PUBBLICHE, DEVE DARSENE AVVISO IN TEMPO UTILE AL PREFETTO ED ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PESCA; IN OGNI CASO, DURANTE LA COSIDETTA _ASCIUTTA_, COMPLETA O INCOMPLETA, LA PESCA È IVI PROIBITA, ED IL PESCE EVENTUALMENTE RIMASTO DEV'ESSERE

COMUNQUE IMMESSO NELLE ACQUE COMUNICANTI CON QUEI BACINI O CORSI.

È PERMESSO DI PORRE NEI CORSI D'ACQUA RETI, SIEPI E QUALSIASI STRUMENTO FISSO O MOBILE, DA PESCA, PURCHÈ NON SI OCCUPI PIÙ DELLA METÀ DELLO SPECCHIO ACQUEO, ESISTENTE AL MOMENTO DELLA PESCA E MISURATA AD ANGOLO RETTO DALLA RIVA, SALVA L'OSSERVANZA DELL'ART. 9, E SALVO INOLTRE IL RISPETTO DELLE PREVALENTI NECESSITÀ DELLA NAVIGAZIONE E FLUITAZIONE E DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SUL REGIME IDRAULICO; LE STESSE NORME VALGONO PER I BRACCI MORTI DEI FIUMI, O LANCHE.

IN QUALUNQUE CASO DOVRÀ RIMANERE NELLA LARGHEZZA DELLO SPECCHIO ACQUEO, ESISTENTE AL MOMENTO DELLA PESCA UNO SPAZIO LIBERO, ININTERROTTO, NON MINORE DI UN METRO PER IL PASSAGGIO DEI PESCI.

NEI BACINI D'ACQUA È PERMESSO DI PORRE STRUMENTI FISSI O MOBILI DA PESCA, CON L'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 9 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, E SALVO SEMPRE IL RISPETTO DELLE PREVALENTI NECESSITÀ DELLA NAVIGAZIONE E FLUITAZIONE E DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SUL REGIME IDRAULICO.

IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, SENTITO IL COMITATO PERMANENTE DELLA PESCA, HA FACOLTÀ DI VIETARE CON SUO DECRETO LA PESCA IN DETERMINATE LOCALITÀ DI BACINI O CORSI D'ACQUA, LE QUALI SERVANO ALLA FREGA DEI PESCI.

SENTITA LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PESCA COMPETENTE PER TERRITORIO, IL MINISTERO DI AGRICOLTURA POTRÀ INDICARE CON SUA DETERMINAZIONE LE LOCALITÀ DI FREGA DEI PESCI, ANCHE ALLO SCOPO CHE ESSE SIANO TENUTE PRESENTI, PER LA EVENTUALE PROTEZIONE, NELL'ISTRUTTORIA DI DOMANDE PER AUTORIZZAZIONI DI ESTRARRE O RIMUOVERE LA GHIAIA A NORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLA POLIZIA IDRAULICA.

ART. 8.

È VIETATO DI ADOPERARE O COLLOCARE NELLE ACQUE RETI OD ALTRI ORDIGNI DA PESCA AD UNA DISTANZA MINORE DI 40 METRI DALLE SCALE DI MONTA PER I PESCI, DAI GRATICCI E SIMILI DELLE MACCHINE IDRAULICHE, DAGLI SBOCCHI DEI CANALI, DALLE CASCATE, DALLE ARCATE DEI PONTI E DAI MOLINI NATANTI, A MONTE DI QUESTI.

IN CONSIDERAZIONE DELLE SPECIALI CONTINGENZE DEI LUOGHI, IL PREFETTO POTRÀ RIDURRE LA DETTA DISTANZA.

ART. 9.

IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, SENTITI IL PREFETTO, LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PESCA E IL COMITATO PERMANENTE DELLA PESCA, DICHIARERÀ CON SUO DECRETO, DI CONCERTO COL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, QUALI SONO IN CIASCUNA PROVINCIA LE RETI E GLI ALTRI ATTREZZI DA PESCA

PERMESSI, CON LA DESCRIZIONE SOMMARIA DI ESSI E LA DESIGNAZIONE DEL TEMPO ED EVENTUALMENTE DELLE LOCALITÀ IN CUI POSSONO ESSERE ADOPERATI, INDICANDO PER LE RETI CONSENTITE ANCHE LA MISURA MINIMA DELLE MAGLIE.

ESSO STABILIRÀ PURE LA MISURA MASSIMA DI CIASCUNA RETE PERMESSA, MISURA CHE NON PUÒ ESSERE OLTREPASSATA NEMMENO CON LA UNIONE O CON IL COLLEGAMENTO DI PARECCHIE RETI, O PARTI DI ESSE.

PER LE ACQUE PRIVATE CHE SIANO COLLEGATE CON LE PUBBLICHE, POTRÀ TUTTAVIA IL MINISTERO D'AGRICOLTURA, SENTITI IL PREFETTO, LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PESCA E IL COMITATO PERMANENTE DELLA PESCA, CONCEDERE L'USO DI RETI O DI ATTREZZI SPECIALI, QUALORA VENGA RICHIESTI PER LE PECULIARI CONDIZIONI DEL LUOGO.

ART. 10.

LA PESCA CON LA CANNA O CON LA LENZA A MANO È PERMESSA IN OGNI TEMPO NEI LAGHI, SALVA AL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO LA FACOLTÀ DI STABILIRE RESTRIZIONI DI LUOGO E DI TEMPO A TUTELA DELLA PESCOŠITÀ, SENTITO IL COMITATO PERMANENTE DELLA PESCA.

NEI CORSI D'ACQUA (COMPRESI I BRACCI MORTI O LANCHE) DURANTE I PERIODI DI DIVIETO PREVISTI DALL'ART. 13 I PESCI CHE SONO OGGETTO DELLA PROIBIZIONE DI PESCA NON POSSONO ESSERE PRESI NEMMENO CON LA CANNA, SALVA AL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO LA FACOLTÀ DI LIMITARE PER TEMPO E PER LUOGO L'INIBIZIONE, PER PARTICOLARI CONDIZIONI LOCALI, SENTITO IL COMITATO PERMANENTE DELLA PESCA.

I PESCI FRESCHI, INDICATI NELL'ART. 13, QUAND'ANCHE DURANTE I PERIODI DI DIVIETO IVI STABILITI SIANO STATI LEGITTIMAMENTE PRESI CON LA CANNA, NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI COMPRAVENDITA, E NEMMENO DI SMERCEO NEI PUBBLICI ESERCIZI, ECCETTUATI I PRIMI TRE GIORNI DELLA INIBIZIONE DI PESCA.

ART. 11.

È PROIBITA LA PESCA CON LA DINAMITE E CON ALTRE MATERIE ESPLODENTI, ED È VIETATO DI GETTARE OD INFONDERE NELLE ACQUE MATERIE ATTE AD INTORPIDIRE, STORDIRE OD UCCIDERE I PESCI E GLI ALTRI ANIMALI ACQUATICI.

È PURE VIETATA LA RACCOLTA DEGLI ANIMALI COSÌ STORDITI OD UCCISI.

È INIBITA ALTRESÌ, NELLE ACQUE PUBBLICHE, O NELLE ACQUE PRIVATE CHE SIANO COLLEGATE CON QUELLE, E NELLE CORRISPONDENTI RIVE LA DETENZIONE DELLA DINAMITE E DI TUTTE LE ALTRE MATERIE SU INDICATE.

ART. 12.

SALVO IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 7 E 8 NELLE ACQUE PUBBLICHE O PARTI DI ESSE, NON SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA, IL PRIMO OCCUPANTE DI UN POSTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA HA IL DIRITTO DI MANTENERVISI PER TUTTO LO SPAZIO NECESSARIO AL MANEGGIO ED AL COMPIUTO SVOLGIMENTO DEGLI ORDIGNI DI CUI È MUNITO, E PER TUTTO IL TEMPO DURANTE IL QUALE È DA LUI EFFETTIVAMENTE, ESEGUITA LA PESCA, SIA CON LA PRESENZA PERSONALE, SIA CON QUELLA DEI SUOI ORDIGNI IN ATTIVITÀ DI PESCA, INDICATI, ALL'OCCORRENZA, DA SEGNALI.

NIUNO PUÒ IMPEDIRE AD ALTRI L'OCCUPAZIONE DI UN POSTO ABBANDONATO, ANCORCHÈ SIA INGOMBRATO DA BARCHE, DA ANCORE, O DA ALTRI SEGNALI.

SE IN UN CORSO O BACINO D'ACQUA SI TROVI GIÀ COLLOCATO UN APPARECCHIO DA PESCA, NON POTRÀ ESSERNE POSTO UN ALTRO A DISTANZA MINORE DEL DOPPIO DELLA LUNGHEZZA DEL PIÙ GRANDE DI ESSI.

ART. 13.

SALVA OGNI ECCEZIONE PREVISTA NEL PRESENTE REGOLAMENTO, È VIETATA NELLE ACQUE PUBBLICHE, E NELLE PRIVATE CHE SIANO COLLEGATE CON QUELLE, LA PESCA DEI SEGUENTI ANIMALI:

TROTA DI LAGO, DAL 15 OTTOBRE AL 15 GENNAIO;

CARPIONE, DAL 1/A DICEMBRE AL 31 GENNAIO, E DAL 1/A AL 31 LUGLIO;

TROTA DI FIUME, DAL 15 OTTOBRE AL 15 GENNAIO;

COREGONO, DAL 15 DICEMBRE AL 15 GENNAIO;

TEMOLO, DAL 1/A MARZO AL 31 MAGGIO;

PESCE PERSICO, DAL 1/A AL 31 MAGGIO;

TINCA, DAL 1/A AL 30 GIUGNO;

CARPA, DAL 1/A AL 30 GIUGNO;

AGONE, ALOSA, CHEPPIA, SARDENA, DAL 15 MAGGIO AL 15 GIUGNO;

GAMBERO, DAL 1/A APRILE AL 30 GIUGNO.

NEI DETTI PERIODI DI DIVIETO DI PESCA, AD ECCEZIONE DEI PRIMI TRE GIORNI, GLI ANIMALI FRESCHI DELLE QUALITÀ E DELLA PROVENIENZA SOPRA INDICATE NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI COMMERCIO O DI TRASPORTO, NÉ DI SMERCIO NEI PUBBLICI ESERCIZI.

ART. 14.

I DIVIETI STABILITI NELL'ULTIMA PARTE DELL'ARTICOLO 13 NON SI APPLICANO NEL CASO DI PESCI CHE ABBIANO SERVITO ALLA

FECONDAZIONE ARTIFICIALE DA PARTE DEGLI STABILIMENTI GOVERNATIVI DI PISCICOLTURA, O DI STABILIMENTI PRIVATI CHE SIANO, A LORO RICHIESTA, INDICATI IN APPOSITO ELENCO DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO A CONDIZIONE CHE SI ASSOGGETTINO A INDAGINI ED ISPEZIONI DEL MINISTERO STESSO ED OSSERVINO LE CAUTELE DA ESSO PRESCRITTE (APPLICAZIONE DI PIOMBI AI PESCI ECC.)).

PER IL COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA DERIVANTI DA ACQUE PRIVATE NON COLLEGATE CON LE PUBBLICHE, SONO AMMESSI, NEI PERIODI DI DIVIETO PREVISTI DALL'ULTIMA PARTE DELL'ART. 13, A FARE LA PROVA CONTRARIA INDICATA NELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, COLORO CHE INDICATI, A LORO RICHIESTA, IN APPOSITO ELENCO DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, SI ASSOGGETTINO A INDAGINI ED ISPEZIONI DEL MINISTERO STESSO ED OSSERVINO LE CAUTELE DA ESSO PRESCRITTE.

ART. 15.

IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, SU PROPOSTA DEL PREFETTO, E SENTITI LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PESCA E IL COMITATO PERMANENTE DELLA PESCA, POTRÀ PROIBIRE:

- a) QUALUNQUE PESCA IN QUEI BACINI, FIUMI ED ALTRI CORSI D'ACQUA, O TRATTI DI ESSI, NEI QUALI LA PESCA DI TALUNA SPECIE ABBA IMPORTANZA PREVALENTE E LE TORNÌ NECESSARIO QUESTO MODO DI TUTELA, E CIÒ PEL PERIODO DI DIVIETO RELATIVO ALLA SPECIE MEDESIMA;
- b) PER QUEL TRATTO DI TEMPO CHE SARÀ RICONOSCIUTO OPPORTUNO, MA CHE NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE A TRE ANNI, QUALUNQUE PESCA IN QUEI BACINI, FIUMI ED ALTRI CORSI D'ACQUA, O TRATTI DI ESSI, NEI QUALI SI SIENO ESEGUITE, O SIENO IN CORSO, OPERE DI RIPOPOLAMENTO:
- c) PER TUTTO IL TEMPO CHE STIMERÀ OPPORTUNO, LA PESCA DI UNA DATA SPECIE, NEL CASO CHE SE NE PALESI UNA STRAORDINARIA DIMINUZIONE PER MORTALITÀ O PER ALTRA CAUSA.

ART. 16.

LE LUNGHEZZE MINIME TOTALI CHE GLI ANIMALI ACQUATICI DEVONO AVERE RAGGIUNTE, PERCHÉ LA PESCA, LA COMPRA-VENDITA E LA DETENZIONE, E LO SMERCIO NEI PUBBLICI ESERCIZI NON NE SIANO VIETATI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE SULLA PESCA, SONO LE SEGUENTI:

TROTA DI LAGO CENTIMETRI 30.

CARPIONE ID. 25.

TROTA DI FIUME ID. 18.

COREGONO ID. 30.

TEMOLO ID. 18.

PESCE PERSICO ID. 15.

TINCA ID. 20.

CARPA ID. 30.

AGONE, ALOSA, CHEPPIA, SARDENA ID. 15.

STORIONE ID. 60.

ANGUILLA ID. 25.

GAMBERO ID. 7.

LE LUNGHEZZE MINIME TOTALI DEI PESCI SARANNO MISURATE DALL'APICE DEL MUSO ALL'ESTREMITÀ DELLA PINNA CODALE, E QUELLA DEL GAMBERO DALL'APICE DEL ROSTRO ALL'ESTREMITÀ DEL TELSON (CODA).

ART. 17.

COLORO I QUALI (COMPRESI PURE GLI ESERCENTI LE RISAIE PREVISTE NELL'ART. 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO), PER SCOPI SCIENTIFICI, O DI PISCICOLTURA, INTENDONO VALERSI DELLE FACOLTÀ CONCESSE DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 4 MARZO 1877, OVVERO ESERCITARE LA PESCA IN TEMPO IN CUI SIA VIETATA, DOVRANNO FAR CONSTARE I PROPOSITI ANZIDETTI AL PREFETTO DELLA PROVINCIA, IL QUALE, TENUTO CONTO DELLA IMPORTANZA DELLE SINGOLE DOMANDE, PRESCRIVERÀ LE NORME DA OSSERVARE, PERCHÉ L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ MEDESIMA NON SIA RIVOLTO AD ALTRO FINE.

IL PREFETTO RILAScerà AL RICHIEDENTE UN PERMESSO, LA CUI VALIDITÀ NON POTRÀ ECCEDERE 6 MESI; EGLI NE DARÀ IMMEDIATAMENTE NOTIZIA AL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO ED AGLI AGENTI DELLA PUBBLICA FORZA.

AGLI ISTITUTI E STABILIMENTI GOVERNATIVI IL PERMESSO SARÀ DATO DIRETTAMENTE DAL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, IL QUALE STABILIRÀ LE NORME DA OSSERVARE.

ART. 18.

DURANTE I PERIODI DI DIVIETO STABILITI DALL'ART. 13 È PURE PROIBITO DI PRENDERE, COMPERARE E VENDERE LE UOVA DEI PESCI INDICATI IN QUELLA DISPOSIZIONE, SALVA LA NORMA CONTENUTA NELL'ART. 17.

ART. 19.

È VIETATO INTRODURRE UNA NUOVA SPECIE O VARIETÀ DI PESCI E DI ALTRI ANIMALI ACQUATICI IN UN BACINO O CORSO D'ACQUA SENZA AVERNE RIPORTATO PERMESSO; IL MINISTERO DI AGRICOLTURA POTRÀ DARE TALE AUTORIZZAZIONE, SENTITI LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PESCA E IL COMITATO PERMANENTE DELLA PESCA.

SONO VIETATI LA PESCA E LA COMPRA-VENDITA E LO SMERCIO NEI PUBBLICI ESERCIZI DEI PESCI E DI ALTRI ANIMALI ACQUATICI DI SPECIE O VARIETÀ DI NUOVA INTRODUZIONE IN UN BACINO, O CORSO DI ACQUA, PER IL TEMPO E SOTTO LE DISCIPLINE CHE SARANNO STABILITE DAL MINISTERO, SENTITI LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PESCA E IL COMITATO PERMANENTE DELLA PESCA.

TITOLO II. DISPOSIZIONI DI CARATTERE LOCALE

ART. 20.

LE DISPOSIZIONI DI QUESTO TITOLO SARANNO OSSERVATE NELLE PROVINCE ALLE QUALI SI RIFERISCONO, NON OSTANTE QUALUNQUE DISPOSIZIONE DIVERSA O CONTRARIA DEL TITOLO PRECEDENTE.

QUALORA IN DETERMINATA LOCALITÀ, PER CONDIZIONI SPECIALI, FOSSE NECESSARIO CONSENTIRE QUALCHE ECCEZIONE O FARE QUALCHE AGGIUNTA ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ARTICOLI 13, 16, 22, IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, SENTITE LE COMPETENTI COMMISSIONI PROVINCIALI E LA COMMISSIONE CONSULTIVA DELLA PESCA, O IL SUO COMITATO PERMANENTE, DARÀ I PROVVEDIMENTI OPPORTUNI.

QUANTO AI TEMPI DI PROIBIZIONE PREVISTI NELL'ART. 13, IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO POTRÀ ANTICIPARE O RITARDARE, SE SARÀ NECESSARIO, IL PERIODO DI ESSA, SEMPRE PERÒ ALLE CONDIZIONI DI NON PROLUNGARNE O DI DIMINUIRNE LA DURATA.

NEI RIGUARDI DELL'ANGUILLA SI POTRÀ CON DECRETO REALE, PURCHÈ SIA SENTITA LA COMMISSIONE CONSULTIVA DELLA PESCA, MODIFICARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 16 E 22.

ART. 21.

NON SONO APPLICABILI LE DISCIPLINE DELLA PESCA FLUVIALE E LACUALE NELLE ACQUE DEL PO DI VOLANO A COMINCIARE DAL COSÌ DETTO SOSTEGNO DI TIENE FINO AL MARE; NEL PO MORTO DALLE CHIAVICHE DI PALÙ DA UN LATO, E DA QUELLE DEL NONO DALL'ALTRO; NEL PO DI GORO DALL'UFFICIO DELLA DELEGAZIONE DI PORTO; NEL PO DI PRIMARO DALLA CHIAVICA DI UMANA; NEI CANALI DEL POLESINE DI ROVIGO DA 40 METRI A MONTE DELLA PRIMA CHIAVICA DI VALLE SALSA DA PESCA ESISTENTE LUNGO I CANALI STESSI, SEMPRE FINO AL MARE.

ART. 22.

NELLE PROVINCE DI GENOVA, FIRENZE, LIVORNO, LUCCA, MASSA-CARRARA E PISA SONO PERMESSI, DURANTE I MESI DI DICEMBRE, GENNAIO E FEBBRAIO, LA PESCA ED IL COMMERCIO DELLE CIECHE (PICCOLE ANGUILLE).

TITOLO III. SORVEGLIANZA DELLA PESCA

ART. 23.

L'APPROVAZIONE DEGLI UFFICIALI ED AGENTI SPECIALI NOMINATI DA PROVINCE, COMUNI OD ALTRI ENTI AVENTI INTERESSE PER LA SORVEGLIANZA DELLA PESCA, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE, SARÀ DATA DAL PREFETTO DELLA PROVINCIA, IL QUALE NE INVIERÀ NOTIZIA AL MINISTERO DI AGRICOLTURA.

ART. 24.

GLI AGENTI ORDINARI DEI COMUNI DEVONO VIGILARE IL COMMERCIO DEL PESCE ED ACCERTARE LE CONTRAVVENZIONI CHE VENGA LOR FATTO DI SCOPRIRE IN QUALSIASI LOCALITÀ (COMPRESI ANCHE I PUBBLICI ESERCIZI), E NEI COMUNI CHIUSI, SPECIALMENTE ALL'INGRESSO DEL RECINTO DAZIARIO.

SE ESSI NON HANNO LA QUALITÀ DI AGENTI GIURATI DEVONO PROMUOVERE IMMEDIATAMENTE L'INTERVENTO DI UN UFFICIALE OD AGENTE GIURATO COMPETENTE.

TITOLO IV. COMMISSIONI PROVINCIALI DI PESCA

ART. 25.

IN CIASCUNA PROVINCIA DEL REGNO IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO POTRÀ CON SUO DECRETO ISTITUIRE UNA COMMISSIONE PER LA PESCA FLUVIALE E LACUALE.

LA COMMISSIONE DOVRÀ:

1/A STUDIARE E PROPORRE LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CHE L'ESPERIENZA ABBA DIMOSTRATE NECESSARIE;

2/A RACCOGLIERE I MATERIALI PER UNA STATISTICA ANNUALE DELLA PESCA FLUVIALE E LACUALE;

3/A DARE, A RICHIESTA DEL GOVERNO, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI, O ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, IL SUO PARERE SOPRA ARGOMENTI CHE RIGUARDINO IN MODO DIRETTO O INDIRETTO L'ANZIDETTA PESCA E LA TUTELA DELLA PESCOSITÀ IN CASO DI DERIVAZIONI DI ACQUE E IN ALTRE OCCASIONI;

4/A FORMULARE, SU INVITO DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, L'ELENCO DELLE RETI E DEGLI ALTRI ATTREZZI DI PESCA NELLA PROVINCIA, IN CONFORMITÀ DELL'ART. 9;

5/A PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DEI MIGLIORI METODI DI PESCA E L'INCREMENTO DELLE INDUSTRIE AD ESSA ATTINENTI;

6/A RENDERE POPOLARI LE NOZIONI RELATIVE ALLA PRODUZIONE, NUTRIZIONE E DIFFUSIONE DI PESCI DI ACQUE DOLCI PIÙ UTILI E RICERCATI;

7/A AGEVOLARE L'OPERA DEL GOVERNO NEL RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE DOLCI NAZIONALI.

LA COMMISSIONE È COMPOSTA DI ESPERTI TECNICI;

UNO DESIGNATO DALLA CAMERA O DALLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA PROVINCIA:

UNO DESIGNATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE;

DA DUE A QUATTRO SCELTI DAL MINISTERO DI AGRICOLTURA, DEI QUALI ALMENO UNO NATURALISTA, E PREFERIBILMENTE ZOOLOGO:

UN PESCATORE DI PROFESSIONE, DESIGNATO DAL PREFETTO.

I COMMISSARI VENGONO CHIAMATI AL LORO UFFICIO CON DECRETO MINISTERIALE, DURANO IN CARICA UN TRIENNIO E SONO RIELEGGIBILI.

IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO NOMINA IL PRESIDENTE.

IL PRESIDENTE CONVOCA LA COMMISSIONE, SIA SU INVITO DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO O DEL PREFETTO GIUSTA LE CORRISPETTIVE COMPETENZE, SIA PER PROPRIA INIZIATIVA DANDONE PREAVVISO AL MINISTERO MEDESIMO, AL QUALE PUÒ PRESENTARE LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE, E DEVE PARTECIPARE I VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSENSO.

IN LUOGO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI, IL MINISTERO DI AGRICOLTURA PUÒ, CON SUO DECRETO, TENENDO PRESENTI LE DETTE NORME, ISTITUIRE COMMISSIONI CONSIMILI PER LA PESCA IN UN INTERO CORSO O BACINO D'ACQUA, O ALL'UOPO RIUNIRE DUE O PIÙ COMMISSIONI PROVINCIALI, SE CIÒ NECESSITI PER COORDINARE L'OPERA DI ESSE NELL'INTERESSE DELL'INDUSTRIA PESCARICCIA, NOMINANDO IL PRESIDENTE.

TITOLO V. DELLE INFRAZIONI E DELLE PENE

ART. 26.

I CONTRAVVENTORI ALL'ART. 5, CONCERNENTE IL VERSAMENTO DEI RIFIUTI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI FATTO SENZA PERMESSO O CON INFRAZIONE DEGLI ORDINI PREFETTIZI O MINISTERIALI, E I DIVIETI O ALTRE PRESCRIZIONI PER LA MACERAZIONE DELLA CANAPA, SONO PUNITI CON PENA PECUNIARIA DA L. 40 A L. 50.

ART. 27.

CHI CONTRAVVENGA ALL'ART. 6, PER CIÒ CHE CONCERNE LE INFRAZIONI AGLI ORDINI PREFETTIZI O MINISTERIALI, È PUNITO CON PENA PECUNIARIA DA L. 30 A L. 50.

CHI VIOLA LA PRIMA PARTE DELL'ART. 7, CONCERNENTE LA CHIUSURA TOTALE DEL PASSAGGIO DEL PESCE, È PUNITO CON PENA PECUNIARIA DA L. 10 A L. 200.

CHI TRASGREDISCA IL 3/A, IL 4/A E IL 5/A CAPOVERSO DELL'ART. 7 È PUNITO CON PENA PECUNIARIA DA L. 10 A L. 50.

ART. 28.

CHI TRASGREDISCA IL 1/A E IL 2/A CAPOVERSO DELL'ART. 7, O I DIVIETI EMANATI IN BASE AL 6/A E 7/A CAPOVERSO DELLO STESSO ART. 7, O L'ART. 8 PER CIÒ CHE RIGUARDA IL PROSCIUGAMENTO DEI CORSI E BACINI D'ACQUA E LE DEVIAZIONI, L'INGOMBRO CON OPERE STABILI, LO SMUOVERE IL FONDO DELLE ACQUE, I DANNI ALLE LOCALITÀ DI FREGA, E LE DISTANZE DALLE SCALE DI MONTA E DA ALTRE INDICATE LOCALITÀ, È PUNITO CON PENA PECUNIARIA DA L. 10 A L. 50.

ART. 29.

CHI VIOLI GLI ARTICOLI 9 E 10 RIGUARDANTI LE RETI E GLI ALTRI ORDIGNI DA PESCA E L'ART. 13, CONCERNENTE I TEMPI DI DIVIETO DELLA PESCA, È PUNITO CON PENA PECUNIARIA DA L. 10 A L. 50.

ART. 30.

CHIUNQUE CONTRAVVENGA ALLA PRIMA PARTE DELL'ART. 11, CONCERNENTE LA PESCA CON LA DINAMITE E CON ALTRI ESPLODENTI E IL GETTARE E L'INFONDERE DETERMINE MATERIE, È PUNITO CON PENA PECUNIARIA NON MINORE DI L. 30 E NON MAGGIORE DI L. 200, SALVA L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO VIGENTI SUI REATI COMMESSI CON MATERIE ESPLODENTI.

CHI TRASGREDISCA IL 1/A CAPOVERSO DELL'ART. 11, PER CIÒ CHE RIGUARDA LA RACCOLTA DEI PESCI DANNEGGIATI O UCCISI CON LE INDICATE MATERIE, È PUNITO CON PENA PECUNIARIA DA L. 2 A L. 20.

CHI VIOLI IL 2/A CAPOVERSO DELL'ART. 11, PER CIÒ CHE CONCERNE LA DETENZIONE DELLA DINAMITE E DI ALTRE DETERMINE MATERIE, È PUNITO CON PENA PECUNIARIA DA L. 30 A L. 50, SALVA L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO VIGENTI SUI REATI COMMESSI CON MATERIE ESPLODENTI.

ART. 31.

I CONTRAVVENTORI ALL'ART. 12, PER CIÒ CHE SI RIFERISCE ALL'OCCUPAZIONE DI POSTI PER LA PESCA, SONO PUNITI CON PENA PECUNIARIA DA L. 5 A L. 50.

ART. 32.

CHI TRASGREDISCA GLI ARTICOLI 14, 15 E 17, RIGUARDANTI DISPOSIZIONI MINISTERIALI E PREFETTIZIE, È PUNITO CON PENA PECUNIARIA DA L. 10 A L. 50.

ART. 33.

CHI VIOLI L'ART. 16, RIGUARDANTE LE MISURE MINIME DEI PESCI, È PUNITO CON PENA PECUNIARIA NON MINORE DI L. 20 E NON MAGGIORE DI L. 200.

CHI TRASGREDISCA L'ART. 18 SULLA TUTELA DELLE UOVA DEI PESCI È PUNITO CON PENA PECUNIARIA NON MINORE DI L. 30 E NON MAGGIORE DI L. 200.

CHI VIOLI L'ART. 19, CONCERNENTE LA NUOVA INTRODUZIONE DI SPECIE DI ANIMALI E LA PESCA E VENDITA DELLE SPECIE MEDESIME, È PUNITO CON PENA PECUNIARIA DA L. 30 A L. 50.

ART. 34.

ALLE INFRAZIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO SONO APPLICABILI, IN CASO DI RECIDIVA, LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706.

ALLE INDICATE INFRAZIONI SONO ANCHE APPLICABILI GLI ARTICOLI 20 E 23 DELLA DETTA LEGGE NEI CASI IVI PREVISTI.

ART. 35.

GLI APPARECCHI FISSI O MOBILI DI PESCA, CHE SIANO MESSI IN MODO DA CONTRAVVENIRE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ED AGLI ARTICOLI 7, 8, 9 E 10 DEL PRESENTE REGOLAMENTO SARANNO RIMOSSI E SEQUESTRA TI.

DOPO LA DEFINITIVA SENTENZA DI CONDANNA, QUELLI CHE SONO PROIBITI SENZA DISTINZIONE DI TEMPO O DI LUOGO, VERRANNO DISTRUTTI, MA, QUANDO POSSANO ESSERE RIDOTTI A MODELLO PERMESSO E IL PROPRIETARIO ANTICIPI LE SPESE OCCORRENTI, SARANNO FATTI MODIFICARE O RIDURRE IN MANIERA CHE POSSANO ESSERE RISPETTATE LE MISURE O LE DISTANZE PREVISTE DAL REGOLAMENTO STESSO, E NON VERRANNO RESTITUITI, NÉ IN ALCUNA GUI SA VENDUTI, SENZA L'ESECUZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI.

GLI ALTRI APPARECCHI, SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO, POTRANNO ESSERE RESTITUITI, TRASCORSO IL PERIODO DEL DIVIETO.

SALVA LA PENA PER LO SPECIALE REATO DI COLLOCAMENTO E MANTENIMENTO DEI DETTI APPARECCHI, SARÀ INFLITTA, PER LA SOLA CONTRAVVENZIONE ALL'ORDINE DEL MINISTERO O DEL PREFETTO CIRCA LA MENZIONATA RIDUZIONE DEGLI APPARECCHI MEDESIMI, LA PENA PECUNIARIA PREVISTA DALL'ARTICOLO 32.

ART. 36.

SULLE CONTRAVVENZIONI COMMESSE DA CHI NON SIA STATO GIÀ CONDANNATO PER REATI DI PESCA SONO AMMESSE TRANSAZIONI DINANZI AL PREFETTO, PRIMA CHE SIA PRONUNZIATA SENTENZA DEFINITIVA IRREVOCABILE, PURCHÈ SI PAGHI LA SOMMA CHE QUESTI STABILIRÀ NEI LIMITI DELLE PENE PECUNIARIE PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO IN RELAZIONE AL DETERMINATO REATO, OLTRE LE SPESE GIUDIZIALI OCCORSE.

LE TRANSAZIONI HANNO PER EFFETTO DI EVITARE IL GIUDIZIO O DI TRONCARNE IL CORSO.

IL PREFETTO INVIERÀ DI VOLTA IN VOLTA AL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO NOTIZIA DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO.

ART. 37.

AL PRODOTTO DELLE AMMENDE, DELLE MULTE E DELLE CONFISCHE, PARTECIPANO PER UN QUARTO, AI TERMINI DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1865, N. 2134, GLI AGENTI CHE HANNO ACCERTATO LE INFRAZIONI.

I PREFETTI SEGNERANNO AL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, PER PREMI SPECIALI IN DENARO O PER ATTESTATI DI BENEMERENZA, GLI AGENTI CHE NELLA VIGILANZA PER LA ESECUZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO ABBIANO MOSTRATO MAGGIORE ZELO.

VISTO, D'ORDINE DI SUA MAESTÀ:

*IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
CAVASOLA.*
